

# NEWSLETTER



Numero 13/2020

*a cura di*

## IN QUESTO NUMERO

### **LEGISLAZIONE**

Fondo perduto: approvati istanza e istruzioni

### **INTERPRETAZIONI**

Dalle Entrate i chiarimenti per la richiesta del contributo a fondo perduto

Sempre più chiara l'applicazione dell'articolo 177 del Tuir

Le indicazioni operative sul bonus facciate

### **GIURISPRUDENZA**

Amministratori: l'accettazione di carica è un atto negoziale distinto dalla delibera di nomina

Illegittimo l'accertamento immobiliare basato esclusivamente sui valori OMI

### **DOTTRINA**

Azioni speciali: tetto massimo all'utile e azioni auto – estinguibili

Dal notariato di Milano una massima sulla riduzione del capitale per perdite

## BILANCIO E DIRITTO SOCIETARIO

### GIURISPRUDENZA

#### **Amministratori: l'accettazione di carica è un atto negoziale distinto dalla delibera di nomina**

Il Tribunale di Milano ha emesso una sentenza relativa alla procedura di nomina degli amministratori e di accettazione della carica. Secondo la pronuncia, *“la delibera di nomina dell'amministratore è un atto negoziale proprio dei soci, che presuppone l'insaturazione di un rapporto contrattuale con il futuro amministratore e che ha come mero oggetto la sua nomina. La presenza dell'amministratore o la sua accettazione della nomina non sono quindi elementi necessari a integrare la validità di una delibera di questo tipo, in quanto tale atto si perfeziona semplicemente con il voto favorevole dei soci che superi il quorum previsto da legge o statuto.”*

Questa prima parte della sentenza riguarda il profilo della validità della delibera assembleare di nomina. Proseguendo nell'analisi, il Tribunale giunge a concludere che *“La delibera ha quindi - con riferimento al piano qui rilevante della instaurazione del rapporto di amministrazione con l'amministratore nominato - l'assetto di una proposta contrattuale, con la conseguenza che l'accettazione della nomina da parte dell'amministratore non è un requisito di validità della stessa, bensì un posterius, un elemento successivo che integra la fattispecie di nomina dell'amministratore e che, quando manca, non comporta l'invalidità della deliberazione di nomina, essendo essa già di per sé perfetta a seguito della sua adozione da parte dell'assemblea. L'accettazione è quindi un atto negoziale distinto dalla nomina ma necessario per perfezionare l'efficacia della stessa. Come sopra accennato, il rapporto che si instaura tra amministratore e società è di natura contrattuale, talché è solo con la manifestazione dell'accettazione che la volontà del soggetto nominato si incontra con la volontà manifestata dall'assemblea dei soci con l'atto di nomina dando luogo alla conclusione del contratto (cfr. articolo 1326 del codice civile)”*.

Emerge chiaramente la distinzione tra due momenti, ovvero la delibera di nomina e l'accettazione della carica. Questa considerazione può essere estremamente utile per i suoi riflessi in ambito fiscale; ricordiamo infatti che il momento dell'accettazione della carica è il riferimento per la tassazione separata del trattamento di fine mandato degli amministratori e per la deduzione da parte della società del relativo accantonamento annuale.

*Tribunale di Milano, Sentenza 5.3.2020 n. 2025*

### DOTTRINA

#### **Azioni speciali: tetto massimo all'utile e azioni auto – estinguibili**

In due massime, il consiglio notarile di Milano ha preso in considerazione l'emissione di particolari tipi di azioni.

Innanzitutto (massima n. 189), sono legittime le clausole statutarie di S.p.A. e di s.r.l. che pongono un «tetto massimo» al diritto all'utile, quali ad esempio le clausole che dispongono:

- limiti massimi espressi in misura assoluta, esercizio per esercizio;
- limiti massimi espressi in misura relativa, assumendo come parametro un dato variabile, quale ad esempio il capitale sociale o il patrimonio netto;

- limiti massimi espressi solo in relazione al tempo, prevedendo che gli utili di una categoria di azioni o di quote o di determinate quote spettino a decorrere da una determinata data.

Inoltre, sono legittime le clausole statutarie di S.p.A. o s.r.l. che prevedono l'automatica estinzione di azioni o quote al decorso di un termine o al verificarsi di una condizione non meramente potestativa - ivi compreso il conseguimento di un ammontare complessivo di utili calcolati nel corso del tempo, a decorrere da un determinato momento - anche senza alcun diritto di liquidazione a favore del titolare delle azioni o quote medesime.

*Consiglio notarile di Milano, Massima 16.6.2020 n. 189*

*Consiglio notarile di Milano, Massima 16.6.2020 n. 190*

## Dal notariato di Milano una massima sulla riduzione del capitale per perdite

Il Consiglio notarile di Milano, nella massima 16.6.2020 n. 191, ha esaminato gli effetti della sospensione dell'obbligo di riduzione del capitale a copertura delle perdite prevista dall'articolo 6 del DL 23/2020.

Secondo la massima, nel periodo dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020, qualora risulti che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, non si applicano le disposizioni degli articoli 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482 bis, commi 4, 5 e 6, e 2482 ter, né opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale prevista dagli articoli 2484, comma 1, numero 4), e 2545 duodecies, a prescindere da quale sia la data di riferimento del bilancio di esercizio o della situazione patrimoniale infra-annuale, dai quali emergono le predette perdite.

*Consiglio notarile di Milano, Massima 16.6.2020 n. 191*

## IMPOSTE SUI REDDITI

### INTERPRETAZIONI

#### Le indicazioni operative sul bonus facciate

L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni in merito alla detrazione delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (c.d. "bonus facciate", ex articolo 1, commi da 219 a 224, della legge 27 dicembre 2019, n. 160). Ai fini del riconoscimento del bonus, gli interventi devono essere finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna e realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Qualora gli interventi non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma siano anche influenti dal punto di vista termico e sussista una sovrapposizione tra gli interventi ammessi al *bonus* facciate e quelli di riqualificazione energetica oppure di recupero del patrimonio edilizio (*Ecobonus*), è possibile beneficiare di una sola di queste agevolazioni.

Inoltre, per poter beneficiare del bonus, i contribuenti che vogliono rinnovare l'aspetto di un edificio situato in un'area sprovvista di strumenti urbanistici ma assimilabile alle zone A e B del decreto n. 1444/1968, devono ottenere una certificazione urbanistica del Comune e non da un semplice professionista (ingegnere o architetto iscritti nei rispettivi ordini professionali).

*Agenzia delle Entrate, Risposte agli interpelli 11.6.2020 n. 179 e 182*

## ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

### LEGISLAZIONE

#### Fondo perduto: approvati istanza e istruzioni

Un provvedimento dell'ADE ha approvato l'istanza che deve essere presentata dai soggetti che richiedono il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25 del dl 34/20.

L'istanza deve essere presentata dal 15.6.2020 al 13.8.2020 (dal 25.6.2020 al 24.8.2020 nel caso di presentazione da parte degli eredi).

*Agenzia delle Entrate, Provvedimento 10.6.2020 n. 230439*

### INTERPRETAZIONI

#### Dalle Entrate i chiarimenti per la richiesta del contributo a fondo perduto

Contestualmente all'approvazione del modello di istanza, l'Agenzia delle Entrate ha diramato le istruzioni che riguardano l'applicazione dell'articolo 25 del dl 34/20.

Segnaliamo in particolare il chiarimento che riguarda i soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 1° gennaio 2019. Per essi, il contributo spetta a prescindere dal rispetto della condizione di riduzione del fatturato nel mese di aprile 2020 rispetto al corrispondente periodo del 2019. Se il termine di paragone, e cioè il fatturato del mese di aprile 2019, fosse pari a zero, il contributo spetta comunque, però nella misura minima (1.000 euro per le persone fisiche, 2.000 euro per gli altri soggetti).

*Agenzia delle Entrate, Circolare 13.6.2020 n. 15*

### GIURISPRUDENZA

#### Illegittimo l'accertamento immobiliare basato esclusivamente sui valori OMI

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di una società, affermando che i valori OMI **non sufficienti a rettificare il valore degli immobili** tenuto conto che il valore di quest'ultimi può variare in funzione di **molteplici parametri** quali l'ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico, nonché lo stato delle opere di urbanizzazione (in precedenza, in senso analogo, si vedano: Cassazione /2016; Cassazione /2018). Nel caso esaminato il contribuente ha contestato l'accertamento anche sulla base della reale natura e caratteristica degli immobili e del relativo valore risultante da un precedente atto di compravendita avvenuto tre anni prima di quello oggetto di rettifica.

*Cassazione, Sentenza 18.06.2020 n. 11822*

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

### INTERPRETAZIONI

#### Sempre più chiara l'applicazione dell'articolo 177 del Tuir

La risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate 9.6.2020 n. 170 considera il caso dell'applicazione del regime di realizzo controllato (articolo 177 del Tuir) ad una operazione in cui una pluralità di persone fisiche conferisce il controllo di una società in una holding.

I due elementi più importanti che si possono cogliere nella risposta riguardano questi aspetti:

- si applica il regime di realizzo controllato anche se le partecipazioni conferite sono prive dei requisiti pex (disapplicando quindi il richiamo all'articolo 175 comma 2 operato dall'articolo 177 comma 3) considerato che nella fattispecie in esame i soggetti conferenti sono persone fisiche non imprenditori; infatti, per tale tipologia di contribuente le plusvalenze eventualmente realizzate costituiscono un reddito diverso ai sensi dell'articolo 67 del TUIR;
- in materia di imposta sulle transazioni finanziarie, l'operazione di riorganizzazione prospettata rientra nei casi di esclusione disciplinati dal decreto ministeriale 21 febbraio 2013.

*Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 9.6.2020 n. 170*